



COMUNE DI DANTA DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di seconda convocazione

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute e determinazioni.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **11,00**, nella Sala Comunale, in seguito convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

1. MATTEA Ivano
2. DORIGUZZI ZORDANIN Fabrizio
3. MATTEA Giorgio
4. MENIA Anna
5. DORIGUZZI BREATTA Daniele
6. MENIA D'ADAMO Mirco
7. CIBIEN Katja
8. MENIA CORBANESE Chiara
9. TOSI BOSCO Elio
10. MENIA CACCIATOR Leandro

Presenti	Assenti
X	
X	
	X
	X
X	
	X
	X
X	
X	
X	
06	04

Presenti n.

Partecipa il Segretario Sig.ra **Chiesura dr.ssa Gennj**

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. **Mattea Ivano**

nella sua qualità di **SINDACO** che, dichiarata aperta la seduta, invita a trattare l'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute e determinazioni.

Per la trattazione dell'ordine del giorno concernente la revisione straordinaria delle partecipate del Comune, il Sindaco dà la parola al Segretario comunale.

Il Segretario comunale spiega che, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 175/2016, si è reso necessario procedere nuovamente con una mappatura delle società partecipate dal Comune, adempimento che già per il passato le Amministrazioni erano state chiamate ad effettuare con la redazione dei così detti piani di razionalizzazione; rispetto al passato tale adempimento è divenuto più stringente, in quanto il legislatore ha meglio definito i requisiti che le società devono possedere per poter continuare ad essere detenute, ovvero costituite, dalle Amministrazioni pubbliche.

Il Segretario osserva che l'art. 24 del decreto legislativo citato pone come termine per l'adempimento il 30 settembre del mese corrente e, con riferimento alle partecipazioni indirette, ai sensi del D. lgs. 175/2016 sono oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni che siano detenute attraverso una tramite di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società quotata. Il Segretario specifica, poi, che nel caso in cui la tramite non sia controllata dalla pubblica amministrazione, le eventuali partecipazioni detenute da questa non sono oggetto di revisione straordinaria, aggiungendo che questo è il motivo del perché non risultano mappate le società possedute indirettamente per il tramite del Bim Gsp e Bim Infrastrutture.

Il Segretario, infine, si sofferma sulla spiegazione dell'istituto dell'in house providing e del relativo concetto di controllo analogo, che si differenzia dal concetto civilistico di controllo, come previsto e disciplinato dall'art. 2359 del codice civile. Il Segretario conclude affermando che per il Comune di Danta di Cadore non sono previste misure di razionalizzazione e quindi vengono confermate le partecipazioni in essere; non comportando tale decisione alcuna modifica alle dinamiche di bilancio o alle modalità di gestione dei servizi si è ritenuto non necessario acquisire il parere del revisore dei conti, in quanto il giudizio dell'organo di controllo interno non è necessario se l'amministrazione decide di confermare l'assetto attuale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), modificato dal D.Lgs. 100 del 16/06/2017;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P. comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014/2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTO inoltre l'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale sono indicate tutte le partecipazioni dirette ed indirette del Comune di Danta di Cadore;

PRECISATO che l'art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, prevede la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

RITENUTO, però, di escludere dalla revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100, le partecipazioni indirette evidenziate nel succitato allegato A), per le seguenti motivazioni:

“ L'art. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100, disciplina le varie definizioni contenute nel testo normativo e, al comma 1, lett. g), dà la seguente definizione di «partecipazione indiretta»: *“La partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.”*

L'esatta definizione di controllo la troviamo, invece, nell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100, che, testualmente, recita:” La situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. “

Ebbene, nei confronti delle partecipazioni dirette, che a loro volta detengono partecipazioni in altre società, il Comune non può esercitare l'attività di controllo, così come prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in quanto:

- 1) Non dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria,
- 2) Non dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria,

3) Non ha un'influenza dominante verso tale società, in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa,

4) Non è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo di tali società, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale;

DATO ATTO che per quanto sopra motivato si ritiene di effettuare la revisione straordinaria, ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, solamente per le società partecipate direttamente dal Comune, in quanto il Comune di Danta di Cadore non esplica nei confronti delle proprie partecipate un controllo sussumibile nella fattispecie giuridica di cui all'art. 2359 del codice civile;

RILEVATO che il "controllo analogo", inteso nei sensi della "*dottrina Teckal*", non postula necessariamente anche il "controllo", da parte del socio pubblico, sulla società e, in via consequenziale, su tutta l'attività, sia straordinaria sia ordinaria, da essa posta in essere, assimilabile a quello individuale, delineato nell'art. 2359 del codice civile, essendo invece sufficiente che il controllo della mano pubblica sull'ente affidatario sia effettivo, ancorché esercitato congiuntamente e, deliberando a maggioranza, dai singoli enti pubblici associati (Consiglio di Stato - sez. V, decisione 29/12/2009 n. 8970);

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

ATTESO che gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi);

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nell'allegate schede allegato al presente provvedimento, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione del presente atto;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

PRESO ATTO CHE, per le motivazioni di cui alle schede allegato, si ritiene di mantenere le partecipazioni attuali, senza prevedere interventi di razionalizzazione, non sussistendo le motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni, né per l'adozione delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o

soppressione, anche mediante messa in liquidazione, né per interventi di contenimento dei costi di gestione;

RILEVATO che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco prot. n. 929 del 31 marzo 2015, con il quale ai sensi dell'art. 1, comma 611, della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), si provvedeva alla redazione del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del Comune di Danta di Cadore;

VISTA l'urgenza derivante dalla necessità di potere rispettare il termine del 31 ottobre per l'inserimento dei dati della ricognizione sul portale del Ministero del Tesoro e il termine del 30 settembre 2017 per la ricognizione stessa, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D. Lgs. 175/2016;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria in ordine alla regolarità contabile e dal segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

RICHIAMATO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000, che disciplina le competenze di questo organo;

CON voti presenti e votanti n. 6, favorevoli n. 6, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE l'elenco di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, contenuto nell'allegato A) della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. DI APPROVARE l'esito della ricognizione effettuata alla data del 23 settembre 2016, come risultante nell'allegate schede al presente provvedimento, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;


3. DI DARE ATTO che la revisione straordinaria, ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, riguarda solamente le società partecipate direttamente dal Comune, per le motivazioni descritte in premessa e che qui si intendono integralmente, anche se non materialmente, riportate;

4. DI DISPORRE che l'esito della ricognizione di cui al presente atto sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, de decreto correttivo;


5. DI INCARICARE gli Uffici comunali all'invio del presente atto alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

6. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto, come segue:


IL PRESIDENTE
Mattea Ivano





IL SEGRETARIO
Chiesura dr.ssa Gennj


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 13 OTT. 2017



L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Menja Ettore


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, dal 13 OTT. 2017 al _____, senza opposizioni e/o reclami;

è divenuta esecutiva in data _____ dopo 10 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio;

Danta di Cadore, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Chiesura dr.ssa Gennj



COMUNE DI DANTA DI CADORE

PROVINCIA DI BELLUNO

PARERI EX ARTT. 49 E 147.BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000, S.M.I., E ART. 3 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI (SULLE DELIBERAZIONI)

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 20


DATA 29.09.2017

Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione partecipazione possedute e determinazioni.

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, il sottoscritto esprime il seguente parere:

per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA esprime parere favorevole




IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, il sottoscritto esprime il seguente parere:

per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere favorevole



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]